

Tribunale di Reggio Emilia

(ordine comunicazione proposta e piano a tutti i creditori – articolo 70, comma 1, ccii)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n° 139 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti depositato il 03/10/2024 dal sig. Salvatore Blundo Landolina (cf: BLNSVT67P27I754F), nato a Siracusa il 27/09/1967, residente in Reggio Emilia (RE), via Rabbeno n. 18;

vista l'integrazione depositata il 15/11/2024;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Erika Gualandri, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 67, 68 e 69 del ccii;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 6, ccii;

rilevato che il debitore ha chiesto la sospensione dei seguenti procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano: pignoramento presso terzi n. 2965/2021 R.G.E. Trib. Reggio Emilia;

ritenuto che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del procedimento indicato in quanto lo stesso, allo stato e fino all'eventuale omologa del piano, non è suscettibile di pregiudicare la fattibilità dello stesso;

osservato, infatti, che la proposta del debitore prevede il versamento in favore dei creditori, a far tempo dal provvedimento di omologa, della somma mensile di euro 150 per 8 anni;

ritenuto quindi che prima dell'eventuale omologa del piano la perdurante efficacia della procedura esecutiva anzidetta non possa in alcun modo comprometterne la fattibilità;

p.q.m.

I. ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

II. dispone la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi e per esso del gestore della crisi, della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, con l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi, indicato nella comunicazione stessa;

III. dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni, il gestore



della crisi, sentito il debitore, provveda a riferire al Tribunale e a proporre le modifiche del piano che ritenga necessarie.

Reggio Emilia, 20/11/2024.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

